



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE-GENERALE
POLITICA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI e PARI OPPORTUNITA'

Finanziamento, mediante i fondi dell'assistenza tecnica del 2007-2013 delle attività di assistenza tecnica dei programmi 2000-06

(Traduzione non ufficiale a cura dell'IGRUE)

DISCLAIMER:

"Questo è un documento di lavoro predisposto dai servizi della Commissione. Sulla base della normativa comunitaria applicabile, fornisce una guida tecnica per le autorità pubbliche, gli operatori, i beneficiari o i potenziali beneficiari, ed altri organismi coinvolti nel monitoraggio, controllo o attuazione della politica di Coesione su come interpretare ed applicare le norme comunitarie in questo campo. Lo scopo del documento di lavoro è fornire le spiegazioni e le interpretazioni dei servizi della Commissione delle predette norme, al fine di facilitare l'attuazione dei programmi comunitari e di incoraggiare le buone pratiche. Tuttavia, questa guida non pregiudica l'interpretazione della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado o l'evolversi del processo decisionale della Commissione.

Questa nota è stata predisposta dalle Direzioni Generali per la Politica Regionale e per l'Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità.

Essa modifica la precedente nota sull'argomento che è stata finalizzata il 14 giugno 2007¹. Le modifiche si sono rese necessarie per facilitare la gestione della spesa per assistenza tecnica alla luce della sovrapposizione temporale tra i due periodi di programmazione, 2000-2006 e 2007-2013, ed anche per utilizzare pienamente l'estensione del termine finale di ammissibilità dei programmi 2000-2006, assicurando nel contempo la sana gestione finanziaria dei programmi operativi.

La nota stabilisce la lettura che le due Direzioni Generali daranno degli articoli dei Regolamenti rilevanti in questo argomento nei loro rapporti con gli Stati Membri.

1. INTRODUZIONE

A seguito di quesiti di numerosi Stati Membri, questa nota è volta a chiarire due questioni:

1. Questione del cofinanziamento dei costi per l'assistenza tecnica relativi ai programmi 2000-2006 sostenuti dopo il termine finale di ammissibilità di questi programmi.

Alcuni costi dell'assistenza tecnica, come alcuni costi dell'audit (compresa la preparazione della dichiarazione di chiusura), costi collegati alla preparazione dei rapporti finali di attuazione, ed all'archiviazione della documentazione a supporto, saranno sostenuti dopo il termine finale di ammissibilità.

Quindi, non saranno ammissibili al cofinanziamento nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006. La questione è se tali costi possano essere sostenuti dall'assistenza tecnica del periodo di programmazione 2007-2013.

2. Questione del cofinanziamento delle attività di assistenza tecnica dei programmi operativi 2000-2006 nelle situazioni in cui non vi siano più fondi disponibili per svolgere attività di assistenza tecnica fino al termine finale di ammissibilità.

Questo problema diventa anche più evidente alle luce delle decisioni della Commissione di estendere il termine finale di ammissibilità dei programmi operativi 2000-2006 al 30 giugno 2009² mentre gli Stati Membri non sono stati legittimati a modificare i piani finanziari a partire dalla fine del 2006.

2. QUADRO GIURIDICO

Le previsioni normative applicabili al periodo 2000-2006 pongono a carico degli Stati Membri obblighi di svolgere determinati compiti legati alla chiusura dei programmi dopo il

¹ (COCOF 07/0021/02)

² Fino al 31 dicembre 2009 per le spese di assistenza tecnica in quei programmi Interreg che non continuano nel periodo di programmazione 2007-2013.

termine finale di ammissibilità, che è normalmente il 31 dicembre 2008 o il 30 aprile 2009 per la spesa sostenuta da organismi che finanziano interventi di cui all'art. 9(1) del regolamento (CE) n. 1260/1999 (il Regolamento Generale per il 2000-2006).

In particolare l'art. 105(2) del Regolamento (CE) 1083/2006 (il Regolamento Generale per il 2007-2013) stabilisce che *“in deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.”*

Inoltre l'art. 38(6) del regolamento (CE) 1260/1999 richiede che *“per un periodo di tre anni, ... successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi... concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione.”* Il paragrafo 3.2.3 degli orientamenti sulla chiusura³ specifica ulteriormente il periodo per la conservazione dei documenti e per la correzione del saldo finale: *“la Commissione determina come data di decorrenza dei termini una data scelta fra le seguenti: i) la data di esecuzione dell'ultimo pagamento della Commissione, ii) la data di esecuzione del rimborso dello Stato membro ad un Fondo, iii) la data di compensazione o iv) la data della lettera della Commissione relativa alla chiusura se non è pagato alcun saldo finale nei casi in cui i pagamenti già effettuati sono stati sufficienti per coprire la spesa.”*

Lo scopo dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri per il periodo di programmazione 2007-2013 è definito dall'articolo 46 del Regolamento (CE) 1083/2006: *“Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti: a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione »; b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».*

Contrariamente al periodo di programmazione 2000-2006, la base giuridica per il periodo di programmazione 2007-2013 fissa soltanto un elenco limitato di regole di ammissibilità a livello comunitario. Come previsto dall'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006: *“Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le*

³ Orientamenti della Commissione sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi Strutturali, C(2006)3424.

eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.” L'articolo 56(1) definisce la data iniziale di ammissibilità della spesa come segue: “Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.”

3. INTERPRETAZIONE

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce regole applicabili alla spesa cofinanziata nel periodo di programmazione 2007-2013. L'articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 non fissa una limitazione temporale esplicita riguardo al periodo al quale la spesa per assistenza tecnica cofinanziata dalla dotazione finanziaria 2007-2013 dovrebbe fare riferimento.

Pertanto, il cofinanziamento della spesa per assistenza tecnica legato all'attuazione di programmi operativi 2000-2006 potrebbe essere possibile mediante la dotazione finanziaria 2007-2013 nei seguenti casi chiaramente definiti:

- i) Attività di assistenza tecnica relative alla chiusura del periodo di programmazione 2000-2006 e svolte dopo il termine finale di ammissibilità della spesa del periodo di programmazione 2000-2006;
- ii) Attività di assistenza tecnica svolte dopo il 31/12/2008 ma prima del termine prorogato per l'ammissibilità per quei programmi 2000-2006 per i quali il periodo di ammissibilità è stato prolungato in particolare di cambiamenti significativi nella situazione socio economica e nel mercato del lavoro;
- iii) In casi eccezionali per le attività di assistenza tecnica svolte prima del 31/12/2008, laddove non siano rimasti fondi nei programmi operativi 2000-2006 e sulla base degli ultimi piani di spesa⁴ i fondi in altri assi prioritari siano esauriti così che per scopi di assistenza tecnica il programma operativo in questione non può beneficiare della flessibilità del 10% a livello prioritario. Questa possibilità applicabile retroattivamente non crea alcuna legittima aspettativa per futuri casi simili.

La DG REGIO e la DG EMPL giungono alla conclusione che il budget per l'assistenza tecnica dei programmi 2007-2013 può cofinanziare l'assistenza tecnica per i programmi 2000-2006, come già stabilito nei punti da i) a iii), solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- La spesa per l'assistenza tecnica è sostenuta dopo la data di inizio per l'ammissibilità della spesa in un intervento del periodo di programmazione 2007-2013 (cioè secondo

⁴ Riflettenti lo stato delle risorse alla data in cui la dotazione per l'assistenza tecnica 2007-2013 inizia ad essere usata.

l'articolo 56(1) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la data di presentazione del programma operativo o il 1° gennaio 2007, se anteriore);

- L'ammissibilità di tale spesa per assistenza tecnica è valutata caso per caso, alla luce delle specifiche caratteristiche di ogni nuovo programma operativo e della sua consistenza complessiva rispetto a precedenti programmi; dovrebbe esserci perciò un chiaro e dimostrabile collegamento tra un programma del periodo 2007-2013 ed uno del periodo 2000-2006 in termini di scopo geografico, o di campo di intervento, o di sistemi amministrativi riguardanti la gestione ed il controllo; i programmi 2007-2013 che integrano le Iniziative Comunitarie Equal e Urban del periodo 2000-2006 possono essere ritenuti in grado di rappresentare il collegamento;
- Le norme nazionali di ammissibilità non escludono l'ammissibilità di tale spesa per assistenza tecnica.

Dovrebbe essere ribadito che, come per ogni altro tipo di operazione cofinanziata, una pista di controllo dovrebbe essere predisposta per evitare ogni rischio di doppio finanziamento per le stesse attività di assistenza tecnica nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

I costi di assistenza tecnica a beneficio del periodo di programmazione 2000-2006 ma cofinanziati con risorse del 2007-2013 dovrebbero rientrare nei limiti per l'assistenza tecnica fissati dall'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Nessun costo sostenuto prima del termine iniziale di ammissibilità dei programmi 2007-2013 sarebbe ammissibile al cofinanziamento comunitario nell'ambito di questi programmi. Inoltre, se non vi è continuità con i programmi 2000-2006, in termini di dimensione geografica o tematica, o di sistemi amministrativi, i costi sostenuti dopo il termine finale di ammissibilità di tali programmi dovrebbero essere sostenuti con risorse nazionali.

Infine, per quei programmi di Iniziativa Comunitaria Interreg che non hanno continuità nel periodo di programmazione 2007-2013 e che perciò non possono utilizzare l'assistenza tecnica dei programmi 2007-2013, la Commissione intende prorogare il termine finale per l'ammissibilità della spesa per assistenza tecnica a carico di questi programmi al 31 dicembre 2009 al fine di consentire il finanziamento di attività relative alla chiusura di questi programmi.